

Codice A1906A

D.D. 20 settembre 2021, n. 341

l.r. 23/2016 subingresso e variante del recupero ambientale della cava in località "Cascina Marengo" in Comune di Fossano. Proponente Brizio Alessandro impresa individuale. - Pos. M1699C



ATTO DD 341/A1906A/2021

DEL 20/09/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere

OGGETTO: l.r. 23/2016 subingresso e variante del recupero ambientale della cava in località "Cascina Marengo" in Comune di Fossano. Proponente Brizio Alessandro impresa individuale. - Pos. M1699C

Considerato che:

In data 22 luglio 2021 nostro prot. n. 8431 il sig. Brizio Alessandro, in qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale Brizio Alessandro, ha presentato alla Regione Piemonte, Direzione Competitività del sistema regionale, Settore Polizia mineraria, cave e miniere, ai sensi della l.r. 23/2016, domanda di subingresso e variante del recupero ambientale dell'autorizzazione n. 40/2004 del 23 marzo 2005 rinnovata in data 9 giugno 2011 relativa alla cava in loc. "Cascina Marengo" in Comune di Fossano (CN).

Il sito di cava è incluso nell'area contigua del Parco Gesso Stura.

Preso atto che:

con D.G.C. n. 53 del 9/3/2005 e successiva autorizzazione n. 40/2004 del 23/03/2005 scaduta al 9/03/2008, veniva autorizzata in capo alla ditta O.M.G. di Oberto L. & C. snc, con sede in Verduno un'attività estrattiva con relativo progetto di recupero sulle particelle catastali n. 56 57 59 71 87 101 foglio 112 NCT Comune di Fossano;

con D.G.P. n. 545 dell'11/12/2007 veniva approvata la pronuncia di Compatibilità Ambientale in merito al rinnovo della coltivazione di cava secondo un'ipotesi progettuale che prevedeva lo scavo ulteriore delle particelle già autorizzate nonché l'estensione del perimetro di cava entro ulteriori particelle con recupero a lago e formazione di area umida;

con D.C.C. n. 5 dell'11/02/2008 si dava il consenso per il rinnovo dell'autorizzazione con ampliamento della cava in esame su ulteriori particelle catastali; tale provvedimento tuttavia rimaneva inattuato a causa del mancato accordo convenzionale tra l'Amministrazione comunale e la ditta in merito all'assetto delle proprietà successivo al recupero ambientale;

con D.C.C. n. 36 del 19/04/2011 interveniva una modifica alla D.C.C. n. 5 dell'11/2/2008 che permetteva la contestuale stipula di una convenzione fra la ditta e l'Amministrazione volta a definire il riuso dell'area dopo il recupero ambientale;

in data 09/06/2011 previa presentazione della relativa fideiussione da parte della ditta O.M.G., veniva emesso provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione della cava in questione con scadenza al 09/06/2016 sui terreni individuati ai numeri: 56, 57, 58, 59, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 87, 88, 101 del foglio 112; a seguito del riesame documentale della pratica emergevano alcune imprecisioni nel documento citato che, come si deduce correttamente dall'allegato 4 della D.C.C. 36/2011 costituente il corpo dell'autorizzazione, portano a definire che detto rinnovo è valevole sulle seguenti particelle: 56, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 71, 72, 87, 88, 89, 101, tutte sul foglio 112. Pertanto il provvedimento comunale così come emesso non includeva, come correttamente doveva essere, le pp. 65, 66 e 89 mentre includeva le particelle non di proprietà della ditta O.M.G. n. 67, 68, 69;

in data 15/6/2011, prot. 20751, la ditta formalizzava la comunicazione di esercizio ai sensi del D.P.R. 128/59 ma successivamente a tale comunicazione non eseguiva materialmente alcun lavoro estrattivo nel sito;

in data 10/10/2014 la ditta O.M.G. veniva dichiarata fallita con decreto del Tribunale di Cuneo ed i terreni oggetto dell'attività estrattiva entravano in disponibilità del curatore fallimentare;

con successivo atto del Tribunale di Cuneo, a seguito di acquisto in asta giudiziaria, i terreni di cui al foglio 112 particelle: 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 71, 72, 87, 88, 89, 101, 106 venivano trasferiti in proprietà dei sigg. Brizio Alessandro e Brizio Marco, non interessati al proseguimento dell'attività estrattiva; tale atto, Decreto di Trasferimento fallimento 59/2014 depositato in cancelleria il 18/07/2018, attesta fra l'altro che "sul complesso immobiliare vi è un'autorizzazione per la coltivazione di cava scaduta il 9 giugno 2016", prevede che "è onere e cura dell'aggiudicatario effettuare eventuali sondaggi e relative bonifiche del terreno qualora necessarie, verificare la validità ed i termini dell'autorizzazione chiedendo rinnovi, adeguamenti, e quant'altro ivi compresi i ripristini e le rinaturalizzazioni già previsti per le porzioni già coltivate" e aggiunge, a tutela della curatela, che "eventuali adeguamenti e interventi di messa a norma che fossero richiesti dalle vigenti normative e/o dalle autorità competenti, in particolare, a titolo meramente esemplificativo, in ambito ambientale ed ecologico (...) sono a carico dell'acquirente che ne sopporterà le spese e gli oneri senza possibilità di invocare riduzioni del prezzo ed espressamente esonerando il fallimento da qualsiasi garanzia al riguardo."

Considerato che:

la Provincia di Cuneo con nota in data 17/10/2019 prot. 65140 precisava che: l'articolo 30 della l.r. 23/2016, che ha abrogato la precedente l.r. 69/1978, stabilisce che il recupero ambientale di un sito estrattivo - quale quello oggetto del quesito proposto - è l'insieme di tutte le azioni da porre in essere al fine di ricostruire, sull'area ove si è svolta l'attività estrattiva, un assetto finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia dell'ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità di riuso del suolo. In continuità con la precedente l.r. 69/78, la l.r. 23/2016 prevede che il recupero ambientale sia progettato e approvato contestualmente alla coltivazione mineraria: esso consta, sostanzialmente, nella modellazione dei terreni, al fine di prevenire il degrado e l'erosione degli stessi, e nel proteggere, laddove presenti, i ricettori delle acque raccolte nella cava. Inoltre, da un punto di vista più paesaggistico, il recupero ambientale è mirato alla ricostituzione dei caratteri ambientali, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, con esclusiva restituzione del

terreno agli usi produttivi analoghi a quelli precedentemente praticati. Le procedure per l'ultimazione del recupero ambientale sono disciplinate, in combinato disposto dall'articolo 32 e 43 della citata l.r. 23/2016. In particolare, sottolineava che il comma 8 bis dell'articolo 43 prevede che per le attività estrattive autorizzate dai comuni alla data del 31 dicembre 2015, con autorizzazioni vigenti o scadute, gli atti amministrativi previsti all'articolo 32, commi 3 e 4, restano di competenza dei Comuni, che li predispongono d'intesa con la Provincia (o con la Città metropolitana di Torino) e con la Regione;

in data 07/01/2020, a seguito di una serie di colloqui con il Servizio Ecologia e Tutela Ambientale intesi a verificare lo stato di fatto amministrativo del sito, gli attuali proprietari dei terreni hanno presentato (ognuno pro parte) le istanze prot. n. 365 e 384 del Comune di Fossano con le seguenti proposte progettuali:

1. i proprietari comunicano la volontà di voler portare a termine autonomamente le opere di recupero ambientale previste nel progetto sottoposto alla autorizzazione del 23 marzo 2005 scaduta al 9/03/2008, in quanto la successiva autorizzazione in ampliamento della cava non è mai stata esercitata;
2. circostanziano tramite rilievo che attualmente sono presenti in sito alcuni cumuli di terra verosimilmente accantonati per il recupero, i quali verrebbero opportunamente livellati sull'intera superficie da sfruttare ai fini agricoli, effettuando un ripristino morfologico dell'area;
3. propongono, rispetto a quanto previsto dal progetto di recupero ambientale ed in considerazione della previsione del committente che prevede lo sfruttamento dei terreni ad uso agricolo o altro compatibile, che le piantumazioni di essenze arboree ed arbustive (preferibilmente a basso fusto) "saranno limitate alla sola parte alta", anche al fine di limitare gli ombreggiamenti alla zona pianeggiante sottostante. Le scarpate perimetrali, come previsto, sarebbero soggette a inerbimento e piantumazione di essenze arbustive ove mancanti;

in data 24/01/2020 con lettera prot. 3659 il Comune di Fossano, ha sottoposto alla Provincia di Cuneo una dettagliata ipotesi di percorso amministrativo evidenziando che le operazioni di cava autorizzate dal 2011 in poi non hanno avuto luogo. Lo stato attuale morfologico del sito è quello risultante al termine della coltivazione autorizzata nel 2005 scaduta il 9/3/2008, proponendo l'assunzione di un provvedimento di decadenza ai sensi art. 23 l.r. 23/2016 da parte dell'Amministrazione comunale dando atto che:

- i lavori di cui al rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione di cava del 09/06/2011 non sono iniziati e che le condizioni morfologiche dei terreni sono quelle risultanti al termine dei lavori inerenti l'autorizzazione del 23 marzo 2005 scaduta nel 2008;
- le operazioni di recupero e tutti gli atti conseguenti al rinnovo dell'autorizzazione alla coltivazione di cava del 09/06/2011 non costituiscono più il quadro di riferimento progettuale.

Preso atto che:

essendo il sito di cava incluso nell'area contigua del Parco Gesso Stura, rientra ai sensi della l.r. 23/2016 nelle competenze della Regione Piemonte;

vista l'istanza in data 22 luglio 2021, prot. n. 8431, il Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, con nota prot n. 8791 del 30/07/2021, ha comunicato l'avvio del procedimento a far data dal 22 luglio 2021 e convocato la prima seduta di Conferenza di Servizi ai sensi delle l.l.r.r. 23/2016 e 44/2000;

con successiva nota prot n. 9350 del 11/08/2021 il Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere ha comunicato che la nota per la convocazione della Conferenza dei Servizi, prevista per il giorno 10 agosto 2021, non è stata inviata correttamente e per questo motivo la seduta non ha potuto avere luogo e ha quindi indetto per il giorno 2 settembre 2021 una nuova Conferenza di Servizi, da

svolgersi dopo l'espletamento di un sopralluogo al sito di cava in località Cascina Marengo;

i partecipanti alla Conferenza di Servizi svoltasi ai sensi delle l.l.r.r. 23/2016 e 44/2000, in data 2 settembre 2021, espletato il sopralluogo alla cava in loc. "Cascina Marengo" in Comune di Fossano (CN), hanno preso atto della rinuncia all'attività estrattiva e accertato l'avvenuto recupero ambientale. Recupero ambientale che lungo la scarpata sul lato non è andato a buon fine e si è rilevata un'alta percentuale di fallanze.

la Conferenza di Servizi, in conclusione ai lavori della C.d.S., all'unanimità ha deciso di:

- approvare il subingresso della Società Brizio Alessandro impresa individuale alla Società O.M.G. di liberto L.& C;
- concedere la variante al progetto di recupero ambientale proposto dalla Società Brizio Alessandro impresa individuale;
- ridurre il perimetro di cava alla sola scarpata Ovest dove si dovrà ripetere l'inerbimento e sostituire le fallanze arbustive;

sono pervenuti i seguenti pareri/contributi/autorizzazioni:

- Settore Tecnico Regionale di Cuneo prot. 00040843 del 03/09/2021;
- Settore Geologico ns. prot. n. 38503 del 16/08/2021;
- Settore Difesa del Suolo ns. prot. n. 40098 del 30/08/202;
- Settore Territorio e Paesaggio ns. prot. n. 00098233 del 02/09/2021.

l'approvazione del progetto, assicura la gestione dell'area sotto il profilo della vigilanza e della sicurezza;

l'istruttoria, anche in ordine ai predetti criteri di cui all'art. 10 della l.r. 23/2016, la cui documentazione è conservata agli atti del Settore Polizia Mineraria, cave e miniere, ha avuto esito positivo;

Considerato che:

la coltivazione è autorizzata sui mappali sotto riportati :

Fg. 112 mappale 71 (Allegato B)

è necessario presentare una nuova fidejussione ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019.

Per quanto sopra esposto si ritiene di:

- accogliere l'istanza di subingresso della Società Brizio Alessandro impresa individuale alla Società O.M.G. di liberto L.& C;
- concedere la variante al progetto di recupero ambientale proposto dalla Società Brizio Alessandro impresa individuale;
- ridurre il perimetro di cava alla sola scarpata Ovest, individuata al Foglio 112 mappale 71, esterna alla fascia dei 150 m dal Torrente Stura di Demonte, dove si dovrà ripetere l'inerbimento e sostituire le fallanze arbustive;
- con le seguenti specifiche condizioni:
- è concesso il subingresso della Società Brizio Alessandro impresa individuale alla Società O.M.G. di liberto L.& C e l'autorizzazione ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23 sino al 15.09.2022, per il recupero ambientale della scarpata Ovest, individuata al Foglio 112 mappale 71, della loc. "Cascina Marengo" in Comune di Fossano (CN);
- la nuova fidejussione, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, è pari a € 88.900 € (ottantottomilanovecento/00). La nuova polizza fidejussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza;

- devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'allegato A, facente parte integrante della presente determinazione;
- l'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;
- sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Tutto ciò premesso,

visti gli Atti d'Ufficio e il progetto allegato all'istanza,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti")
- Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell'8 agosto 2001
- legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale)
- d.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale"
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo
- l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"
- visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2021-2023) approvato con DGR n. 1-3082 del 9 Aprile 2021;
- visto l'articolo 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- vista la D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046".

determina

per quanto espresso in premessa e che qui sostanzialmente e integralmente si richiama:

1. di concedere il subingresso della Società Brizio Alessandro impresa individuale alla Società O.M.G. di liberto L.& C e l'autorizzazione ai sensi della l.r. 17 novembre 2016, n. 23, per il recupero ambientale della scarpata Ovest, individuata al Foglio 112 mappale 71 (come da Allegato B facente parte integrante della presente determinazione), della loc. "Cascina Marengo" in Comune di Fossano (CN), sino al 15.09.2022;
2. la nuova fidejussione, ai sensi dell'art 33 della l.r. 23/2016 e secondo i criteri della D.G.R. n. 17 – 8699 Piemonte del 5 aprile 2019, da presentare alla Direzione Competitività del Sistema Regionale Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere, è pari a € 88.900 € (ottantottomilanovecento/00). La polizza fidejussoria, deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell'atto e l'autorizzazione sarà efficace a far data dalla notifica dell'accettazione della suddetta polizza. L'importo della fidejussione potrà essere svincolato terminato il recupero ambientale e decorsi i 36 mesi previsti per la manutenzione;
3. devono essere rispettate le prescrizioni di cui all'allegato A, facente parte integrante della presente determinazione.

L'inosservanza ad ogni singola prescrizione contenuta nella presente determinazione comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 commi 2 e 3 della l.r. 23/16;

la presente determinazione sarà inviata al Comune di Fossano e alla Provincia di Cuneo, per quanto di competenza;

sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e quelle previste dal Codice Civile o da regolamenti locali.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1906A - Polizia mineraria, cave e miniere)
Firmato digitalmente da Edoardo Guerrini

Allegato

**Allegato A
DISCIPLINARE TECNICO**

I.r. 23/2016 subingresso e variante del recupero ambientale della cava in località "Cascina Marengo" in Comune di Fossano. Proponente Brizio Alessandro impresa individuale. - Pos. M1699C

Esaminata la domanda di subingresso e variante del recupero ambientale dell'autorizzazione n. 40/2004 del 23 marzo 2005 rinnovata in data 9 giugno 2011 relativa alla cava in loc. "Cascina Marengo" in Comune di Fossano (CN), presentata dal sig. Brizio Alessandro, in qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale Brizio Alessandro, ai sensi della I.r. 23/2016, e la relativa documentazione allegata così come integrata, si richiama l'applicazione delle seguenti prescrizioni:

Raccomandazioni ed adempimenti in attuazione di disposti normativi specifici:

1. è concesso il subingresso della Società Brizio Alessandro impresa individuale alla Società O.M.G. di liberto L.& C e l'autorizzazione ai sensi della I.r. 17 novembre 2016, n. 23, per il recupero ambientale della scarpata Ovest, individuata al Foglio 112 mappale 71 (Allegato B), della loc. "Cascina Marengo" in Comune di Fossano (CN), sino al 15.09.2022;
2. il proponente deve indicare, prima dell'inizio lavori, l'esecutore dei lavori che deve presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il "D.S.S. Coordinato";
3. sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;

Prescrizioni generali:


4. devono essere posti capisaldi quotati in numero non inferiore a 3 (tre) ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori; entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Settore Polizia mineraria cave e miniere della Regione Piemonte, planimetria con l'esatta ubicazione e la quota di ogni caposaldo;
5. il Titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della I.r. 23/2016 è tenuto a presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della I.r. 23/16. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
6. sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile;

Prescrizioni specifiche:

- specie erbacee ed arbustive da impiegare per il recupero ambientale della scarpata Ovest dovranno essere quelle previste in progetto;
8. i lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali;
 9. qualora sia accertata la mancata o insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Regionale attuerà quanto previsto dall'articolo 32 della l.r. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e contestuale escussione della fidejussione prestata;
 10. devono essere previste opere per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali da sottoporre a periodica manutenzione al fine di garantire, nel tempo, la loro efficacia ed efficienza. Le acque raccolte dalle opere di regimazione, dovranno essere smaltite in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di ruscellamento diffuso e concentrato verso il sottostante terrazzo alluvionale e senza creare, in generale, alterazioni all'equilibrio idrogeologico locale. Qualora venissero accertate inefficienze della rete di raccolta e smaltimento occorrerà provvedere adeguando il progetto e concordando con gli Enti competenti le modalità di approvazione delle modifiche;
 11. al fine di minimizzare l'erosione superficiale da parte delle acque meteoriche sulla scarpata, dovrà essere mantenuto l'impianto arbustivo già presente, provvedendo alla sostituzione delle fallanze;
 12. la scarpata residuale dovrà essere mantenuta secondo la profilatura al 20%;
 13. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 3 (tre) anni dalla scadenza dell'autorizzazione.
 14. in esecuzione del disposto dell'art. 33 della l.r. 23/2016, si ritiene che l'importo totale della fidejussione o garanzia bancaria/assicurativa sia fissato in Euro € 88.900 € (ottantottomilanovecento/00). La liberazione di detta garanzia dovrà avvenire secondo le condizioni precisate al successivo punto successivo. E' comunque salvaguardata la facoltà del soggetto che sarà autorizzato all'esercizio dell'attività estrattiva di richiedere, nel corso della vigenza delle autorizzazioni, la liberazione di quota parte dell'importo della fideiussione presentata, in relazione alla progressiva attuazione delle opere di recupero e riqualificazione ambientale.
 15. la fideiussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
 - a) estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario . La durata della fidejussione dovrà in ogni caso essere posticipata fino al controllo dell'attuazione delle opere di recupero ambientale; il controllo non potrà avvenire prima di 36 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione o dalla realizzazione delle ultime opere di recupero ambientale qualora successive;
 - b) esclusione dell'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
 - c) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1994 del Codice Civile, il fideiussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - d) obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fideiussore in merito al pagamento stesso.

Comune di Fossano
Foglio 112 particella 71

 Porzione area occupata dalla scarpata
(4.750 mq)



22-Nov-2019 16:27:31
Prot. n. T236180/2019

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 776.000 x 552.000 metri

Comune: FOSSANO
Foglio: 112

N=-3600

E=-1200

1 Particella: 56